

bilita per una semplice iscrizione sui registri della società, e la cessione di queste azioni si fa per mezzo di una dichiarazione di trasporto iscritta sui registri stessi; ora, se la Commissione ha inteso di esimere i titoli di queste azioni dal pagamento del bollo, si lasci pure sussistere l'articolo quale esso è formolato; ma se invece ha creduto che anche questi titoli dovessero andar sottoposti al bollo, allora parmi che converrebbe fare un'aggiunta all'articolo; e siccome io credo giusto che anche i titoli da me accennati siano sottoposti al bollo, io quindi propongo di farvi una tale aggiunta così concepita:

« I titoli, cartelle o certificati, e l'iscrizione e cessioni fatte sui registri delle società commerciali, comprovanti la proprietà dell'azione, » ecc. Il resto come nell'articolo.

**JACQUEMOUD GIUSEPPE**, relatore. J'ai l'honneur de répondre à l'honorable député Bunico que le droit n'est perçu qu'une seule fois et non à l'occasion de chaque transfert. Dans le but de faciliter l'établissement du système d'association, le droit a été réduit à un demi pour cent, et il n'est payé qu'une seule fois chaque vingt ans. Il correspond à deux centimes et demi pour cent francs chaque année. Les actions peuvent passer d'une main dans une autre, être renouvelées par duplicata ou triplicata sans paiement de droit, pourvu qu'il ait été acquitté par les actions primitives. Puisqu'on avait frappé d'un timbre proportionnel les effets de commerce et les billets de circulation, les actions dans les sociétés ne pouvaient être exemptées de cette légère taxe; mais le droit frappe toutes les actions de quelque nature qu'elles soient, sans aucune distinction.

**BUNICO**. La spiegazione data dall'onorevole signor relatore si riferisce unicamente alle cessioni, ma egli non ha badato che l'aggiunta da me proposta ha un duplice scopo: il primo è quello di assoggettare al bollo le iscrizioni costituenti la proprietà dell'azione, le quali nelle società anonime si fanno poi sui registri della società, ed io diceva a questo riguardo che lasciando l'articolo tal quale è formolato, quest'iscrizione non viene sottoposta al bollo; oppure se l'intenzione della Commissione è stata quella di sottoporre tutti indistintamente i titoli comprovanti la proprietà delle azioni alla formalità del bollo, allora è necessario di far nell'articolo in discorso un'aggiunta, la quale comprenda pure l'accennata iscrizione sui registri. Sin qui adunque la mia aggiunta non parla delle cessioni menzionate dal signor relatore.

In quanto poi alle osservazioni che ha egli fatto restrittivamente alle sole cessioni, io le approvo, comechè consentanee all'idea che ha presieduto all'intendimento della Commissione nel formolare il ripetuto articolo. Io limiterò quindi la mia aggiunta, formolandola come segue:

« I titoli, cartelle o certificati, e le iscrizioni fatte sui registri delle società commerciali, comprovanti la proprietà di azioni, » ecc.; così formolata quella mia aggiunta, le osservazioni fatte dal signor relatore non vi si rapportano più alcunamente.

**FARINA P.** Mi permetterei di far osservare all'onorevole preopinante che le parole *titoli di una società* comprendono qualsiasi titolo anche costitutivo delle azioni della società medesima; dunque, o egli colla parola *iscrizione* vuol colpire le azioni costitutive della società, e queste sono già colpite colla parola *titolo*, o vuole colpire la trasmissione delle medesime, ed in allora si entra nelle disposizioni della legge sulla insinuazione. In conseguenza mi pare che le parole *titoli di società* siano comprensive eziandio delle iscrizioni sui registri, quando per questo mezzo si venga a costituire la

società, e mi pare quindi una soprabbondanza l'inserire tale espressione nella legge.

**BUNICO**. Domando la parola, se la Camera me la vuole ancora permettere. (Si! si!)

In risposta al signor Farina io osservo che l'articolo, quando si serve della parola *titoli*, spiega poi quali siano questi titoli a cui si riferisce, dicendo in uno degli alinea che tali titoli sono quelli che saranno staccati da un registro a matrice. Ora le iscrizioni sui registri di cui io parlo nè sono, nè possono esserne staccate; dunque esse non sono altri titoli che quelli già menzionati in quell'articolo.

**FARINA P.** Ha ragione.

**BOLMIDA**. Le osservazioni dell'onorevole preopinante sarebbero giustissime, ogniquivolta il bollo che si intende di far pagare alle compagnie si facesse veramente pagare al proprietario del titolo d'azione; ma siccome la Commissione propone di far pagare un diritto ogni venti anni, effettivamente le sue osservazioni perdono del loro valore, perchè non si riferiscono per nulla al proprietario del titolo, ed in sostanza questo diritto può piuttosto chiamarsi un diritto di insinuazione che non un diritto di bollo.

L'ultimo alinea dell'articolo che dice: *sarà punito con una multa di lire 500 chi non presenta la matrice bollata*, mi pare sia inutile, perchè ogni società anonima è costituita con un capitale legalmente conosciuto; dunque è facilissimo far pagare questo mezzo per cento senza imporre questo bollo.

Mi pare pertanto che questa disposizione starebbe essenzialmente in altra legge; ma non in quella del bollo, tanto più che si verrebbe con questo mezzo in oggi a colpire gli attuali proprietari d'azioni qualunque, e quindi coloro che ne venissero successivamente ad essere possessori ne sarebbero esenti, e non mi sembra giusto che un proprietario d'un titolo oggi abbia a pagare un mezzo per cento per conto di colui che sarà proprietario in avvenire e che godrà per venti anni di questa proprietà.

Si sa che questi titoli si negoziano e cangiano sovente di mano, e in conseguenza le compagnie avrebbero una passività in oggi la quale mi pare troppo forte.

A parer mio adunque questa questione dovrebbe essere rimandata ad una legge sull'insinuazione o ad un'altra che stabilisse un diritto fisso sopra tutti i titoli.

**CHAPPERON**. Je ne puis pas accepter l'emendement proposé par l'honorable M. Bunico, et en voici la raison. La Commission a paru vouloir frapper la circulation des effets et non pas l'existence des capitaux. Si l'on frappe la circulation des effets tels que lettres de change, ou autres, on n'entend certainement pas frapper le capital du commerçant. Or ceux qui font une association, qui mettent ensemble leur fortune, pour exploiter une industrie quelconque en société, se trouvent absolument dans le même cas qu'un seul négociant, qu'un seul individu qui exploite avec la même somme une industrie pour son compte. Si l'on frappe d'un droit une lettre de change, on le fait sans égard à la fortune de celui qui la met en circulation, on le fait parce que c'est un effet qui passe d'un main à l'autre. Je comprends donc que lorsqu'un effet entre en circulation on le timbre pour qu'il puisse faire son cours; mais il ne me paraît pas qu'on puisse frapper le capital. En frappant d'un droit de timbre proportionnel l'association industrielle de plusieurs individus, on frappe par là même le capital. Par conséquent je demande que le droit de timbre ne puisse frapper que les effets, lettres de change et titres qui sont mis en circulation.

**ARNULFO**, commissario regio. Gli articoli 44 e 45 del